





REALE GROUP

TOGETHERMORE







RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO

ANNO XXVII









La commissione

GUSTAVO ZAGREBELSKY, Presidente MARIO GARAVELLI CARLO LUDA DI CORTEMIGLIA

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO

Via Arcivescovado, 1 - 10121 Torino commissione.garanziaassicurato@realemutua.it commissione.garanziaassicurato@italiana.it



Indice

| Sintesi della procedura di ricorso | 36 |
|---|----|
| Massima e Decisione n. 1560 | 32 |
| Massima e Decisione n. 1563 | 28 |
| Massima e Decisione n. 1557 | 24 |
| Massima e Decisione n. 1549 | 20 |
| ESITO DECISIONI XXVII ANNO ESITO DECISIONI TOTALE | |
| Esito decisioni ESITO DECISIONI XXVII ANNO | 18 |
| GESTIONE CONTRATTI TOTALE | |
| GESTIONE CONTRATTI XXVII ANNO | |
| RICORSI SUDDIVISI PER RAMO | 10 |
| Gestione contratti | 16 |
| LIQUIDAZIONE SINISTRI TOTALE | |
| LIQUIDAZIONE SINISTRI XXVII ANNO | |
| RICORSI SUDDIVISI PER RAMO | |
| Liquidazione sinistri | 14 |
| SUDDIVISIONE RICORSI TOTALE | |
| SUDDIVISIONE RICORSI XXVII ANNO | |
| PER LIQUIDAZIONE SINISTRI E GESTIONE CONTRATTI | |
| Suddivisione ricorsi | 12 |
| Prospetto riepilogativo | 11 |
| 1/9/1995 - 31/10/2022 | |
| Attività complessiva | 9 |
| 1/11/2021 - 31/10/2022 | |
| XXVII Anno di attività | 8 |
| CONCERNENTE IL XXVII ANNO DI ATTIVITA | |
| DI GARANZIA DELL'ASSICURATO | |
| RELAZIONE DELLA COMMISSIONE | 5 |







RELAZIONE

della Commissione di Garanzia dell'Assicurato concernente il XXVII anno di attività



Nel XXVII anno di attività sono pervenuti alla Commissione di Garanzia 45 ricorsi, relativi ai diversi settori assicurativi. Un'indicazione dettagliata dei numeri e delle tipologie di ricorsi è contenuta all'interno del fascicolo riassuntivo che è stato reso pubblico.

Quanto alle pronunce, la Commissione ha emesso 47 decisioni, così suddivise:

| di accoglimento | 6 |
|-----------------------------------|----|
| di cessata materia del contendere | 4 |
| di inammissibilità | 9 |
| di non luogo a provvedere | 2 |
| di rigetto | 26 |

La Commissione, nel periodo 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2022, si è riunita 10 volte per esaminare e decidere i ricorsi pervenuti. Poiché oltre a quelli pervenuti erano pendenti dall'anno precedente 11 ricorsi, il rapporto tra domande e risposte è dell'83%. Nell'anno in corso sono stati decisi 36 dei 45 ricorsi pervenuti, pari all'80%.

Alla data del 31 ottobre 2022 sono pendenti 9 ricorsi in attesa del completamento dell'istruttoria. Il tempo medio per giungere a decisione, compreso lo svolgimento del contradditorio, le dovute istruttorie e ad esclusione del periodo feriale, è stato di 83 giorni.

La Commissione ha operato "a distanza" nel periodo di diffusione pandemica assicurando in ogni caso la piena collegialità del lavoro svolto.

Le controversie hanno riguardato la indennizzabilità di spese per malattia; i danni da infiltrazione d'acqua, da furto, da infortunio; richieste in materia di polizze vita.

Delle relative decisioni assunte dalla Commissione alcuni esempi sono allegati a questa Relazione. Essi riguardano danni nell'ambito della garanzia Furto (decisioni 1549 e 1557), i danni da Evento Atmosferico (decisione 1563), l'ambito di garanzia nella polizza della famiglia (decisione 1560).

Per quanto riguarda le modalità con cui la Commissione si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, ricordiamo come talvolta le decisioni emesse riconoscano il diritto dell'assicurato alla prestazione di polizza e rinviino poi alla Compagnia per la determinazione del quantum. Tale scelta è effettuata in ossequio al principio per cui la Commissione



non effettua valutazioni sulla misura dei danni patiti, e si fonda sul principio di mutualità che ricomprende in sé un atteggiamento di cooperazione tra Compagnia e Assicurati nella soluzione delle problematiche eventualmente insorte. Inoltre la Commissione ricorre alla clausola dell'equità in casi eccezionali quando il diritto codificato nei contratti potrebbe, in concreto, entrare in contrasto con esigenze di giustizia, promuovendo in tal modo la fiducia su cui si basa il rapporto tra la Compagnia e l'Assicurato, tanto più significativa nel caso della Reale Mutua in quanto gli Assicurati sono anche soci.

Confidiamo che l'opera svolta dalla Commissione abbia contribuito costruttivamente all'attività delle Società Assicuratrici, Reale Mutua e Italiana Assicurazioni. Le quali, a loro volta, tramite il Servizio Affari Legali, hanno collaborato efficacemente, fornendo un importante ausilio alla nostra attività.

Ribadiamo infine la convinzione, già espressa nelle Relazioni degli anni passati, che la presenza di un'istanza contenziosa imparziale, come quella rappresentata dalla Commissione, costituisca un contributo apprezzabile alla creazione e al potenziamento dello spirito di collaborazione e fiducia che deve caratterizzare i rapporti con gli Assicurati.

Torino, 26 novembre 2022

Gustavo Zagrebelsky Mario Garavelli Carlo Luda di Cortemiglia





XXVII ANNO DI ATTIVITÀ

1/11/2021 - 31/10/2022

| | Totale | Reale Mutua | Italiana Assicurazioni |
|--------------------------------|--------|-------------|---------------------------|
| | | | |
| RICORSI PERVENUTI | 45 | 29 | 16 |
| | | | |
| RICORSI DEFINITI | 47 | 30 | 17 |
| Accolti | 6 | 4 | 2 |
| Cessata materia del contendere | 4 | 1 | 3 |
| Inammissibili | 9 | 6 | 3 |
| Non luogo a provvedere | 2 | 2 | 0 |
| Respinti | 26 | 17 | 9 |
| | | | |
| RIUNIONI COMMISSIONE | 10 | | |







ATTIVITÀ COMPLESSIVA

1/9/1995 - 31/10/2022

| RICORSI PERVENUTI | 1572 |
|--------------------------------|------|
| | |
| RICORSI DEFINITI | 1563 |
| Accolti | 255 |
| Cessata materia del contendere | 370 |
| Inammissibili | 127 |
| Non luogo a provvedere | 67 |
| Respinti | 744 |
| | |
| RIUNIONI COMMISSIONE | 694 |









PROSPETTO RIEPILOGATIVO

| | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | VI Anno | VII Anno | VIII Anno | IX Anno | X Anno | XI Anno | XII Anno | XIII Anno | XIV Anno |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 1/9/95 30/8/96 | 1/9/96 30/11/97 | 1/12/97 30/11/98 | 1/12/98 30/11/99 | 1/12/99 30/11/00 | 1/12/00 30/11/01 | 1/12/01 30/11/02 | 1/12/02 30/11/03 | 1/12/03 30/11/04 | 1/12/04 30/11/05 | 1/12/05 30/11/06 | 1/12/06 30/11/07 | 1/12/07 30/11/08 | 1/12/08 30/11/09 |
| RICORSI PERVENUTI | 105 | 83 | 53 | 53 | 59 | 62 | 54 | 41 | 48 | 42 | 68 | 53 | 53 | 61 |
| RICORSI DEFINITI | 90 | 68 | 67 | 54 | 53 | 56 | 59 | 56 | 28 | 57 | 61 | 63 | 53 | 55 |
| Accolti | 17 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 14 | 10 | 6 | 10 |
| Cessata materia del contendere | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 15 | 8 | 17 | 11 | 12 | 15 | 12 |
| Inammissibili | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| Non luogo a provvedere | 17 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Respinti | 30 | 26 | 31 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 11 | 27 | 34 | 34 | 24 | 26 |
| RIUNIONI COMMISSIONE | 41 | 55 | 49 | 40 | 43 | 42 | 40 | 37 | 38 | 38 | 20 | 19 | 16 | 17 |

| | XV Anno | XVI Anno | XVII Anno | XVIII Anno | XIX Anno | XX Anno | XXI Anno | XXII Anno | XXIII Anno | XXIV Anno | XXV Anno | XXVI Anno | XXVII Anno | Attività Complessiva |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | 1/12/09 30/11/10 | 1/11/10 31/10/11 | 1/11/11 31/10/12 | 1/11/12 31/10/13 | 1/11/13 31/10/14 | 1/11/14 31/10/15 | 1/11/15 31/10/16 | 1/11/16 31/10/17 | 1/11/17 31/10/18 | 1/11/18 31/10/19 | 1/11/19 31/10/20 | 1/11/20 31/10/21 | 1/11/21 31/10/22 | 1/9/95 31/10/22 |
| RICORSI PERVENUTI | 72 | 61 | 58 | 63 | 51 | 68 | 62 | 57 | 61 | 55 | 37 | 47 | 45 | 1572 |
| RICORSI DEFINITI | 72 | 66 | 55 | 59 | 54 | 59 | 73 | 55 | 58 | 56 | 47 | 42 | 47 | 1563 |
| Accolti | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 255 |
| Cessata materia del contendere | 10 | 17 | 14 | 16 | 19 | 14 | 23 | 17 | 9 | 13 | 8 | 7 | 4 | 370 |
| Inammissibili | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 127 |
| Non luogo a provvedere | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 67 |
| Respinti | 42 | 35 | 31 | 25 | 25 | 41 | 32 | 20 | 30 | 25 | 22 | 20 | 26 | 744 |
| RIUNIONI COMMISSIONE | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 17 | 12 | 7 | 10 | 694 |







SUDDIVISIONE RICORSI PER LIQUIDAZIONE SINISTRI E GESTIONE CONTRATTI

| | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | VI Anno | VII Anno | VIII Anno | IX Anno | X Anno | XI Anno | XII Anno | XIII Anno | XIV Anno |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Liquidazione Sinistri | 91 | 69 | 45 | 47 | 51 | 48 | 42 | 29 | 42 | 34 | 54 | 43 | 40 | 48 |
| Gestione contratti | 14 | 14 | 8 | 6 | 8 | 14 | 12 | 12 | 6 | 8 | 14 | 10 | 13 | 13 |
| Totale | 105 | 83 | 53 | 53 | 59 | 62 | 54 | 41 | 48 | 42 | 68 | 53 | 53 | 61 |


| | XV Anno | XVI Anno | XVII Anno | XVIII Anno | XIX Anno | XX Anno | XXI Anno | XXII Anno | XXIII Anno | XXIV Anno | XXV Anno | XXVI Anno | XXVII Anno | Totale |
|--------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------|
| Liquidazione Sinistri | 65 | 56 | 51 | 57 | 47 | 63 | 55 | 53 | 58 | 38 | 30 | 43 | 38 | 1337 |
| Gestione contratti | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 17 | 7 | 4 | 7 | 235 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 72 | 61 | 58 | 63 | 51 | 68 | 62 | 57 | 61 | 55 | 37 | 47 | 45 | 1572 |








Suddivisione ricorsi **XXVII ANNO**



Suddivisione ricorsi **TOTALE**





LIQUIDAZIONE SINISTRI RICORSI SUDDIVISI PER RAMO

| | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | VI Anno | VII Anno | VIII Anno | IX Anno | X Anno | XI Anno | XII Anno | XIII Anno | XIV Anno |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| R.C.A. | 14 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| C.V.T. | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| R.C.G. | 12 | 10 | 11 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 11 | 4 | 14 | 15 | 8 | 10 |
| Infortuni | 24 | 23 | 8 | 13 | 13 | 12 | 5 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 |
| Malattie | 19 | 18 | 16 | 16 | 18 | 8 | 4 | 2 | 15 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 |
| Vita | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incendio | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 9 |
| Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furti | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Trasporti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 91 | 69 | 45 | 47 | 51 | 48 | 42 | 29 | 42 | 34 | 54 | 43 | 40 | 48 |

| | XV Anno | XVI Anno | XVII Anno | XVIII Anno | XIX Anno | XX Anno | XXI Anno | XXII Anno | XXIII Anno | XXIV Anno | XXV Anno | XXVI Anno | XXVII Anno | Totale |
|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------|
| R.C.A. | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 103 |
| C.V.T. | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66 |
| R.C.G. | 15 | 15 | 17 | 23 | 9 | 9 | 7 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 255 |
| Infortuni | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 225 |
| Malattie | 8 | 5 | 12 | 7 | 12 | 13 | 13 | 12 | 20 | 13 | 13 | 15 | 8 | 309 |
| Vita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| Incendio | 21 | 22 | 12 | 13 | 11 | 16 | 21 | 23 | 12 | 7 | 8 | 12 | 7 | 252 |
| Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Furti | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 80 |
| Trasporti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Altro | | | | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Totale | 65 | 56 | 51 | 57 | 47 | 63 | 55 | 53 | 58 | 38 | 30 | 43 | 38 | 1337 |







(


GESTIONE CONTRATTI RICORSI SUDDIVISI PER RAMO

| | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | VI Anno | VII Anno | VIII Anno | IX Anno | X Anno | XI Anno | XII Anno | XIII Anno | XIV Anno |
|-----------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| R.C.A. | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| C.V.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.C.G. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Infortuni | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Malattie | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vita | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Incendio | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Car | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credito e altro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 14 | 8 | 6 | 8 | 14 | 12 | 12 | 6 | 8 | 14 | 10 | 13 | 13 |


| | XV Anno | XVI Anno | XVII Anno | XVIII Anno | XIX Anno | XX Anno | XXI Anno | XXII Anno | XXIII Anno | XXIV Anno | XXV Anno | XXVI Anno | XXVII Anno | Totale |
|-----------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------|
| R.C.A. | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 94 |
| C.V.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R.C.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Infortuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Malattie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Vita | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 76 |
| Incendio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Furti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Credito e altro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totale | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 17 | 7 | 4 | 7 | 235 |

Gestione contratti **XXVII ANNO**

(



•




ESITO DECISIONI

| | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno | VI Anno | VII Anno | VIII Anno | IX Anno | X Anno | XI Anno | XII Anno | XIII Anno | XIV Anno |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| Accolti | 17 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 14 | 10 | 6 | 10 |
| Cessata materia del contendere | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 15 | 8 | 17 | 11 | 12 | 15 | 12 |
| Inammisibili | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| Non luogo a provvedere | 17 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Respinti | 30 | 26 | 31 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 11 | 27 | 34 | 34 | 24 | 26 |
| RICORSI DEFINITI | 90 | 68 | 67 | 54 | 53 | 56 | 59 | 56 | 28 | 57 | 61 | 63 | 53 | 55 |

| | XV Anno | XVI Anno | XVII Anno | XVIII Anno | XIX Anno | XX Anno | XXI Anno | XXII Anno | XXIII Anno | XXIV Anno | XXV Anno | XXVI Anno | XXVII Anno | Totale |
|--------------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------|
| Accolti | 12 | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 255 |
| Cessata materia del contendere | 10 | 17 | 14 | 16 | 19 | 14 | 23 | 17 | 9 | 13 | 8 | 7 | 4 | 370 |
| Inammisibili | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 127 |
| Non luogo a provvedere | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 67 |
| Respinti | 42 | 35 | 31 | 25 | 25 | 41 | 32 | 20 | 30 | 25 | 22 | 20 | 26 | 744 |
| RICORSI DEFINITI | 72 | 66 | 55 | 59 | 54 | 59 | 73 | 55 | 58 | 56 | 47 | 42 | 47 | 1563 |




Esito decisioni **XXVII ANNO**



Esito decisioni **TOTALE**

(



Polizza Casamia

ASSICURAZIONE FURTO — ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE GARANTITA — ONERE DELLA PROVA DEL DANNO PATITO.

"In una polizza furto è l'assicurato che deve provare la sussistenza degli elementi che permettono di classificare l'evento denunciato nell'ambito della garanzia di polizza. È sempre onere dell'assicurato provare l'entità del danno patito, se possibile avvalendosi della collaborazione del perito eventualmente incaricato dall'assicuratore."



Decisione n° 1549

La Commissione di Garanzia dell'Assicurato composta dai signori

Prof. Gustavo Zagrebelsky

Dott. Mario Garavelli

Dott. Carlo Luda di Cortemiglia

esaminato nella seduta del 27 giugno 2022 il ricorso presentato da X ricorso rubricato sotto il n. 1549/2021 Registro Generale, ha pronunciato la seguente decisione:

Il Signor X è titolare di un'abitazione secondaria ubicata in un fabbricato condominiale sito in Y, nel Comune Z, per il cui contenuto è assicurato presso la Reale Mutua con polizza Casamia.

In data *omissis* l'immobile ha subito atti vandalici che hanno interessato un locale del piano interrato con rottura di una finestra, danneggiamento di bottiglie ed arredi di casa nonché le serrature poste a chiusura della porta di accesso al locale stesso i cui nottolini sono stati ostruiti con colla e sassolini. Denunciato il sinistro, è stata ritenuta operante la garanzia Incendio del contenuto con il conseguente riconoscimento di tutte le altre garanzie particolari, compresa la Garanzia A − Eventi Socio Politici, condizione che assicura i danni materiali e diretti ai beni assicurati cagionati da atti vandalici e dolosi di terzi. All'esito dell'esperito accertamento peritale, il danno è stato complessivamente liquidato in € 230,00.

Tale liquidazione non soddisfa l'assicurato il quale ricorre a questa Commissione di Garanzia lamentando il denegato riconoscimento: 1) del danno per intervento di un fabbro per aprire la porta e 2) del danno dovuto allo sgombero dei locali dai residui del sinistro (cocci di bottiglie e oggetti rotti sparsi, ecc.) ed anche per raschiare parte del pavimento per eliminare il liquido delle bottiglie rotte. Quanto alla voce sub 1), la garanzia viene ricondotta all'art. 3.1 lett. M delle Condizioni di Assicurazione, clausola che fa riferimento ai "danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, sempreché i danni siano stati arrecati: per ordine dell'Autorità o dall'Assicurato in modo ragionevole"; nella specie il ricorrente fa presente che l'intervento del fabbro è stato da lui richiesto a seguito di espresso sollecito dei Carabinieri che gli avevano manifestato l'urgenza di entrare nel locale al fine di effettuare le necessarie verifiche. Al riguardo, tuttavia dev'essere contestata la fondatezza del richiamo alla clausola richiamata atteso che nel ricorso viene richiesto al titolo in discussione soltanto il rimborso di € 120,00 per costo dell'intervento di apertura e cambio del nottolino delle serrature della porta d'ingresso del locale, enti che attengono al "fabbricato" condominiale



(

(assicurato presso diversa Compagnia) e non invece al relativo "contenuto", al quale è limitata la copertura assicurativa.

Quanto alla condizione sub art. 3.1 lett. N, la "Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate, a seguito di sinistro indennizzabile, sostenute per: demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro". A tal riguardo, il ricorrente fa presente nella memoria di replica di non aver chiesto "la pulizia del locale (levigatura e verniciatura del pavimento di legno costo di circa € 800) ma solo l'asporto dei vetri e una minima pulizia del pavimento al costo di € 100" (importo corrispondente a quanto richiesto nel ricorso). Egli afferma altresì di aver ripetutamente offerto al perito la propria disponibilità a "farsi rilasciare una ricevuta", ma che tale offerta è stata rifiutata dal perito in base al rilievo che "ormai è tardi e non poteva accettarla". In ogni caso, a giudizio della Commissione la modestia della somma richiesta e dell'entità della prestazione per cui si chiede il rimborso consentono di soprassedere alla rigorosa osservanza della richiesta di documentazione con riferimento alla quale l'indennizzo per il titolo in questione non è stato accordato. Ritiene pertanto la Commissione meritevole di accoglimento il punto 2) del ricorso afferente all'art. 3.1 lett. N delle Condizioni di Assicurazione e quindi spettante all'assicurato, oltre alla somma liquidata, l'ulteriore importo di € 100,00; fermo il diniego di indennizzo di quanto ulteriormente richiesto, compresa la liquidazione dell'indennizzo per "danni indiretti" stante la assoluta genericità della richiesta.

In tal senso deve pronunciare la Commissione in parziale accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso, dispone che la Società Reale Mutua corrisponda all'assicurato per il sinistro di cui trattasi, in aggiunta all'importo di € 230,00 già liquidato e corrisposto, l'ulteriore indennizzo di € 100,00.

Respinge il ricorso nel resto.

Torino, 27/06/2022

Prof. Gustavo Zagrebelsky

Dott. Mario Garavelli

Dott. Carlo Luda di Cortemiglia - relatore







Polizza Casa Famiglia

ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO — DISTINZIONE TRA FURTO AGGRAVATO E TRUFFA — IPOTESI DI REATO COMMESSO DA DUE MALVIVENTI, UNO DEI QUALI AUTORE DI TRUFFA E L'ALTRO DI FURTO — RISARCIBILITÀ A TITOLO DI TRUFFA.

"Deve qualificarsi come ipotesi di truffa in ambito domestico, risarcibile a tale titolo, il caso di un malvivente che, introdottosi legittimamente in un alloggio raggirando e intrattenendo la persona che vi abitava ma non impossessandosi di nulla, ha favorito un complice nel commettere in altra parte della casa un furto aggravato, non risarcibile per difetto delle condizioni di polizza."



Decisione n° 1557

La Commissione di Garanzia dell'Assicurato composta dai signori

Prof. Gustavo Zagrebelsky

Dott. Mario Garavelli

Dott. Carlo Luda di Cortemiglia

esaminato, nella seduta del 20/07/2022, il ricorso presentato da X ed iscritto al n.1557/2022 del Registro Generale, ha emesso la seguente decisione:

Il signor X, assicurato presso l'Italiana Assicurazioni con polizza "Casa Famiglia", ricorre a questa Commissione contro la decisione della predetta Società di considerare truffa anziché furto aggravato il seguente sinistro da lui subito e descritto anche nelle due denunce ai Carabinieri, che allegava: verso le - omissis data - si presentava alla porta dell'abitazione del ricorrente, dove si trovava da sola sua moglie omissis, un uomo sui trent'anni con un cartellino appeso alla giacca che asseriva di essere un dipendente della Ditta Iren e di dover effettuare una verifica ai contatori della casa; la signora, avendo da poco cambiato il contatore, non aveva sospetti, lo faceva entrare e lo accompagnava in cantina per l'esame del contatore dell'acqua; l'uomo la spaventava dicendo che vi era il pericolo di una esplosione dei tubi inducendola a raccogliere tutti i suoi gioielli ed una somma di circa tot euro che le faceva deporre in frigorifero, mentre si sentiva il rumore di una esplosione proveniente dal bagno; sentendo l'uomo parlare per telefono in una lingua sconosciuta, la signora si rendeva conto trattarsi di un malvivente, urlava e lo faceva fuggire; nella seconda denuncia essa precisava che era entrato nella casa un complice del primo uomo, che aveva materialmente prelevato la refurtiva ed era uscito da una porta secondaria. Tali avvenimenti, sulla base della perizia effettuata, venivano considerati dalla Società assicuratrice come truffa in ambito domestico, comportante un risarcimento del danno di 700 euro, mentre il signor X sosteneva trattarsi di furto aggravato con il conseguente suo diritto ad un risarcimento di tot euro.

Nelle sue controdeduzioni l'Italiana Assicurazioni precisava che la garanzia furto prevista dalla polizza contemplava specifiche condizioni che nel caso non si erano verificate.

Ciò premesso, occorre rilevare che lo svolgimento dei fatti appare del tutto chiaro, e rivela il verificarsi di due distinte ipotesi di reato, sia pure addebitabili entrambe ai due malviventi secondo le regole del concorso di persone: il primo uomo, con il raggiro rappresentato dalle sue false dichiarazioni alla vittima, si è reso responsabile di truffa aggravata dalla prospettazione di un pericolo





immaginario (art.640 codice penale), ma non ha commesso materialmente alcun furto, delitto che prevede l'impossessamento della refurtiva (art. 624 codice penale), come riconosce lo stesso ricorrente che ne descrive l'uscita dalla porta principale appunto "senza refurtiva". Fattualmente il furto è stato consumato dal complice, della cui introduzione nella casa non si sa nulla, ma che ha preso lui gioielli e denaro per uscire da altra apertura mentre l'altro intratteneva la vittima. Sulla base di quanto fin qui esposto, non vi è dubbio che sia stato nel caso posto in essere, oltre alla truffa, anche un furto aggravato, ma questo tipo di sinistro, per dare luogo a un risarcimento, deve vedere concretizzata almeno una delle seguenti condizioni, come chiaramente dispone la polizza in questione: occorre che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti la refurtiva 1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli, o di arnesi simili; 2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti. Orbene, nessuna di queste condizioni si è verificata nella specie, esaminando il comportamento dei due ladri: il primo è entrato nella casa perché gli ha aperto e lo ha fatto entrare la padrona di casa; delle particolarità dell'ingresso del secondo non si sa nulla, non è stata indicata alcuna effrazione e del pari è stata agevole la sua uscita, che non è stata affatto clandestina e comunque senza la presenza di mezzi di chiusura: la sua fuga, documentata da video citati nel ricorso, sarebbe avvenuta "da una porta finestra secondaria", il che fa presumere che tale porta finestra fosse aperta e senza ostacoli. L'assenza di tutte queste condizioni, pure in presenza di una fattispecie di furto aggravato, rende infondata la richiesta di risarcimento, che è stato correttamente riconosciuto come conseguenza di truffa in luogo domestico.

Per tali considerazioni il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione respinge il ricorso.

Torino, 20/07/2022

Prof. Gustavo Zagrebelsky

Dott. Mario Garavelli - estensore

Dott. Carlo Luda di Cortemiglia







Polizza Agrireale

ASSICURAZIONE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI — DANNI DA FORTE VENTO — INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA NEGATIVA DEL RISARCIMENTO IN CASO DI PANNELLI INSTALLATI SUL TETTO DELL'EDIFICIO.

"Non è applicabile la clausola contrattuale speciale che nega il risarcimento del danno da eventi atmosferici nel caso di pannelli solari installati sul tetto dell'edificio perché aperto da uno o più lati, applicandosi invece la clausola generale che ammette al risarcimento ogni tipo di danno dovuto ai suddetti eventi."



Decisione n° 1563

La Commissione di Garanzia dell'Assicurato, composta dai signori

Prof. Gustavo Zagrebelsky

Dott. Mario Garavelli

Dott. Carlo Luda di Cortemiglia

presentato da X ed esaminato, nella seduta del 22/09/2022, il ricorso iscritto al n. 1563/2022 del Registro Generale, ha emesso la seguente decisione:

Omissis, un temporale con forte vento produceva danni in tutta la zona. Il signor X, proprietario di una azienda agricola del posto, assicurato contro i danni presso la Reale Mutua di Assicurazioni, denunciava il sinistro e il perito nominato dalla predetta Società quantificava il danno in tot euro, formulando tuttavia una riserva circa la risarcibilità delle lesioni, valutate in tot euro, subite dai pannelli fotovoltaici in quanto installati su fabbricato aperto da uno o più lati, e per tale ragione ritenuto non in garanzia a termini di polizza; egli ricorreva quindi a questa Commissione chiedendo l'affermazione del suo diritto anche al ristoro di tale danno, sottolineando che esso era stato prodotto da detriti trasportati dal vento senza alcun rapporto con la conformazione della costruzione.

Nelle sue controdeduzioni la Reale Mutua si riportava alla clausola del contratto contenuta nella condizione facoltativa T, lettera d), secondo la quale appunto venivano dichiarati non coperti da garanzia i danni a impianti fotovoltaici, solari e termici installati sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati, come nel caso in questione.

Sulla base di quanto premesso, occorre innanzitutto precisare che, in base agli atti e secondo quanto afferma la stessa Reale Mutua nelle sue note difensive, la norma convenzionale generale che disciplina il rapporto in questione sul punto è costituita dalla condizione facoltativa T del contratto, che estende all'impianto fotovoltaico le garanzie indicate nella condizione facoltativa C ("eventi atmosferici" tra cui il vento): si tratta dunque di una regola base operante a favore dell'assicurato, e nella quale è esplicitamente affermato che la sua applicazione si estende anche ai fabbricati "aperti da uno o più lati". A tale regola, secondo Reale Mutua, fa eccezione quella, già menzionata, di cui alla condizione facoltativa T, lettera d), che esclude il risarcimento ai danni subiti da "impianti fotovoltaici installati sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati". Orbene, tale eccezione alla regola generale, esaminata anche alla luce delle norme del codice civile concernenti l'interpretazione dei contratti, rivela



nel caso di specie alcune ambiguità che ne escludono l'applicazione. Soccorre in primo luogo il dato, di comune conoscenza, che i pannelli fotovoltaici sono nella loro generalità installati in zone totalmente scoperte, vista la loro funzione di essere integralmente esposti ai raggi solari; ciò è confermato nel caso specifico dalle fotografie che documentano i danni, originati dall'urto con oggetti estranei trasportati dal vento. In secondo luogo, è del tutto ambigua l'espressione "fabbricati aperti da uno o più lati", non essendo chiaro dove l'apertura deve essere individuata, posto che qui si tratta, come di solito accade per tali pannelli, di un tetto del fabbricato, per cui parlare di apertura da uno o più lati non sembra avere senso. Molto più precisa la clausola contenuta nella regola generale, che assicura l'indennizzo dei danni riportati da fabbricati "anche aperti da uno o più lati", mentre la norma eccezionale porterebbe in sostanza alla esclusione totale di ogni danno agli impianti fotovoltaici malgrado la loro apparente copertura assicurata dalla condizione facoltativa T. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la Commissione ritiene non applicabile al caso di specie l'esclusione di garanzia eccepita da Reale Mutua e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, dichiara risarcibili anche i danni riportati dall'impianto fotovoltaico in parola nella misura già quantificata dalla perizia in atti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso.

Torino, 22/09/2022

Prof. Gustavo Zagrebelsky

Dott. Mario Garavelli - estensore

Dott. Carlo Luda di Cortemiglia









Polizza Multirischio "Tutto casa"

ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA VITA QUOTIDIANA. GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE. ESCLUSIONI CONTRATTUALI.

"In una polizza di responsabilità civile, denunciato l'evento dall'assicurato, l'assicuratore che ritiene la garanzia non operante per il sussistere di esclusione contrattuale della garanzia deve provare la sussistenza della fattispecie di esclusione invocata. Tale è il caso in cui essa riguardi i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, e l'evento sia riconducibile in tale ambito."



Decisione n° 1560

La Commissione di Garanzia dell'Assicurato, composta dai signori

Prof. Gustavo Zagrebelsky

Dott. Mario Garavelli

Dott. Carlo Luda di Cortemiglia

esaminato nella seduta del 17 ottobre 2022 il ricorso presentato da X residente in Y ricorso rubricato sotto il n. 1560/2022 ha pronunciato la seguente decisione:

X, assicurato presso la Società Italiana Assicurazioni con polizza multirischio "Tutto Casa", ha proposto ricorso a questa Commissione invocando il riconoscimento della pattuita garanzia Responsabilità Civile verso Terzi relativamente al seguente evento. Il giorno *omissis* il *omissis* figlio minorenne dell'assicurata, si lasciava inavvertitamente scivolare a terra dalle mani il telefono cellulare di proprietà della signora *omissis* che l'amico *omissis* (figlio di quest'ultima) gli aveva prestato per giocare. La caduta provocava la rottura del display e del vetro dell'apparecchio che la signora omissis provvedeva a far riparare richiedendo poi all'assicurata il rimborso delle spese sostenute.

Aperto il sinistro, il danno è stato quantificato in € *omissis* di cui la Italiana ha tuttavia negato il rimborso per il motivo che il danno subito non rientra nelle garanzie previste in polizza. In particolare, la Compagnia richiama l'art. 18.1 n.7 delle C.G.A. a norma del quale l'assicurazione non comprende i danni "alle cose o agli animali che l'Assicurato o le persone di cui egli deve rispondere abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione". L'assicurata impugna tale determinazione in base al rilievo che il telefono cellulare è stato dato in "prestito" al minore *omissis* perché ci giocasse, con la tacita intesa che questi l'avrebbe restituito dopo averne fatto uso: nozione questa (prestito) dalla quale esulerebbe il concetto sia di consegna che di custodia.

A giudizio della Commissione tuttavia la doglianza si rivela infondata. Si osserva che la dazione ad altri di un oggetto, ancorché a titolo di mero prestito, costituisce propriamente *consegna* di quell'oggetto, alla quale inerisce a carico di colui che lo riceve il dovere di *custodia*. Non appare determinante al fine della esclusione dei requisiti della "consegna o custodia", che il ricevente possa o meno fare uso dell'oggetto, né che questo sia dato con il patto di restituzione. Invero, come correttamente sottolinea la Italiana nelle controdeduzioni al ricorso, la disciplina contrattuale delle esclusioni della garanzia contempla indistintamente i

danni alle cose che l'assicurato o le persone di cui egli deve rispondere *"abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione".*

In sostanza, nel caso di specie si verifica proprio la fattispecie prevista dall'art. 18.1 n.7 delle Condizioni di Assicurazione, il che evidenzia la infondatezza del ricorso, che ne impone la reiezione.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione respinge il ricorso.

Torino, 17/10/2022

Prof. Gustavo Zagrebelsky

Dott. Mario Garavelli

Dott. Carlo Luda di Cortemiglia - relatore









La Commissione di Garanzia dell'Assicurato IN SINTESI

Il presente documento ha lo scopo di dare risposta ad alcuni primi quesiti che possono nascere con riferimento al procedimento avanti alla Commissione di Garanzia dell'Assicurato; ciò premesso, si raccomanda a coloro che intendono proporre un ricorso, di leggere attentamente anche il Regolamento pubblicato sul sito di Reale Mutua di Assicurazioni e di Italiana Assicurazioni S.p.a..

1) Chi può presentare il ricorso alla Commissione?

Gli assicurati di Reale Mutua di Assicurazioni e di Italiana Assicurazioni S.p.a. che siano persone fisiche o associazioni/fondazioni o società di persone o società di capitali; sono assimilati alle persone fisiche i condominii; non possono presentare ricorso i terzi danneggiati.

2) Quando ricorrere?

Quando l'assicurato ritiene il comportamento tenuto dalla compagnia non corrispondente al contenuto del contratto con essa stipulato.

3) Quali sono i limiti alla presentazione del ricorso?

La possibilità di presentare il ricorso, fermi i limiti soggettivi già indicati nella risposta alla domanda 1, presenta i seguenti limiti:

- il ricorso per le persone fisiche è limitato a controversie di valore non superiore a euro sessantamila;
- il ricorso per le associazioni/fondazioni, le società di persone e le società di capitali è limitato a controversie di valore non superiore a euro centosessantamila;
- non possono essere presentati ricorsi con riferimento a polizze rientranti nel ramo Credito o Cauzioni;





- non possono essere presentati ricorsi per la quantificazione del danno;
- il ricorso è inammissibile/improcedibile qualora prima della sua presentazione o nel corso del procedimento avanti alla Commissione, l'assicurato, con riferimento alla stessa questione, abbia adito l'Autorità Giudiziaria o attivato la procedura arbitrale (se prevista dal contratto) o attivato la procedura di mediazione ex Dlgs 28/2010; inoltre, il ricorso è inammissibile qualora verta su una questione già sottoposta alla Commissione in precedenza.

4) Come si presenta il ricorso?

In forma scritta, via e-mail o a mezzo posta ordinaria agli indirizzi sotto indicati. Il ricorso deve contenere, in forma libera, le ragioni della contestazione, unitamente alla documentazione ritenuta utile dal ricorrente.

5) Quanto costa ricorrere?

Il ricorso è completamente gratuito.

6) Che valore ha la decisione della Commissione?

La decisione della Commissione è vincolante per la Compagnia e non per l'assicurato il quale può non accettarla e adire l'Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO


Via Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino commissione.garanziaassicurato@realemutua.it commissione.garanziaassicurato@italiana.it



















REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

